

Interrogazione n. 222

presentata in data 1 luglio 2021

a iniziativa del Consigliere Mangialardi

Liquidazione spese legali Amministratore Unico Assam

a risposta scritta

Premesso che:

- La Regione Marche emanava la L.R. del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)”;
- in data 18 gennaio 2011, la Regione Marche, nella persona dell'allora Presidente della Giunta, con atto interno n. 15466 conferiva al Dott. XXXXXX l'incarico di Amministratore Unico di Assam.
- come precisato dall'art. 3 della L.R. del 14.01.1997 sopra richiamata: l'Amministratore unico è considerato un organo dell'Assam e come tale rappresenta in tutto e per tutto l'Ente di appartenenza. Infatti, l'Assam in quanto persona giuridica per poter operare all'esterno, si avvale dei propri organi, i quali a loro volta sono costituiti da persone fisiche che agiscono in nome e per conto della stessa, con la conseguenza che gli effetti degli atti da loro compiuti si producono direttamente in capo al soggetto pubblico. Ne deriva che, l'atto dell'Amministratore unico, compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché nel perseguimento dell'interesse pubblico è direttamente imputabile all'Ente di appartenenza. Per effetto del rapporto di immedesimazione organica, dunque, viene meno la qualità soggetto pubblico-privato e l'Amministratore unico finisce per essere un “prolungamento dell'intero apparato amministrativo dell'Assam”.
- successivamente l'ex Amministratore Unico XXXXXX veniva citato in giudizio nel procedimento penale con imputazione di peculato;
- la sentenza di primo grado assolveva con formula piena XXXXXX per non aver commesso il reato pertanto lo stesso XXXXXX chiedeva al Direttore Assam il rimborso delle spese da lui sostenute per il processo suindicato.
- con nota n. 149581 del 23 febbraio 2017, del Servizio di Avvocatura regionale e Attività Normativa della Regione Marche che esprimeva parere favorevole su rimborso oneri legali del Dott. XXXXXX, poiché “i compiti affidati all'Amministratore Unico erano di natura gestionale” pertanto precisava che “si riteneva applicabile a favore dell'Amministratore Unico il disposto dell'art. 28 - CCNL del 14 settembre 2000”;
- con Decreto del Direttore Assam veniva disposto l'impegno e il pagamento a favore di XXXXXX nel Bilancio 2017 a liquidare la somma per complessivi Euro 17.7933,17 a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento penale, quale imputato per fatti contestati relativi allo svolgimento delle sue funzioni di Amministratore di Assam;
- tale somma veniva liquidata nel 2017 in favore dell'ex Amministratore;
- con ulteriore nota perveniva in Assam la richiesta del Dott. XXXXXX di liquidazione delle spese legali del secondo grado di giudizio con nota provvisoria dello Studio legale xxxxxxxx per un importo di Euro 26.644,80;
- come nel primo grado di giudizio, il Dott. XXXXXX veniva assolto con formula piena per non aver commesso il reato con sentenza passata in giudicato;

Rilevato che:

- in data 15 giugno 2020 la direzione Assam comunicava a XXXXXX di non disporre risorse finanziarie in bilancio all'uopo deputate a liquidare le spese sostenute per l'assistenza in giudizio;
- con Decreto del Direttore Assam, veniva disposto l'annullamento in autotutela del Decreto n.

426/DIRA del 28/12/2021 citato in premessa con diniego di accoglimento istanza di cui alla nota n. 6109 del 24 luglio 2019,

· a tale diniego veniva contestualmente richiesto il recupero della somma complessiva di Euro 17.793,77 liquidata al Dott. XXXXXX nel 2017 per le spese processuali di primo grado;

Sottolineato che:

· l'art 21 –nonies della L. 241/90 dichiara che”Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”

· il Direttore Assam con nota xxxxxxx, disponeva ulteriori verifiche con supporto di “specifici pareri” di consulenti esterni alla Pubblica Amministrazione;

· che gli specifici pareri richiesti a consulenti esterni sono in palese contraddizione con un precedente parere redatto dal Servizio di Avvocatura regionale e Attività Normativa della Regione Marche

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

· se la Regione Marche sia conoscenza di quanto sopra esposto;

· se la Regione Marche sia a conoscenza della decisione del Direttore Assam di aver acquisito nuovi e ulteriori pareri legali affidandosi a professionisti esterni alla P.A. nonostante ne esistesse già uno redatto dall'Ufficio legale interno della Regione Marche;

· quali siano stati i criteri e modalità individuate dal Direttore Assam per il conferimento di incarico a consulenti esterni alla P.A.;

· quali siano stati gli impegni di spesa per la liquidazione dei suddetti pareri;

· se la Regione, titolare del contratto sottoscritto all'epoca dei fatti tra il Presidente pro-tempore e l'Amministratore Unico intenda intervenire tempestivamente al fine di evitare ulteriori impegni di spesa pubblica per contenziosi legali,

· se sia in vigore un provvedimento - per il quale gli scriventi non siano a conoscenza- emanato dalla Regione Marche ove un rappresentante legale di un Ente pubblico assolto con formula piena in procedimenti penali a suo carico -passati in giudicato- per attività svolte in nome e per conto dell'Ente di appartenenza debba sostenere a proprio carico le spese legali di un processo

· se sia legittimo aver disposto un Atto di autotutela dopo 45 mesi in palese contrasto con il parere legale espresso dal Servizio di Avvocatura Regionale e Attività Normativa della Regione Marche;

· quali siano gli interventi che la Regione intende mettere in atto nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni in relazione a quanto sopra esposto.